



Comune di  
**Canonica d'Adda**

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL**  
**CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE**  
**AREE PUBBLICHE DESTINATE**  
**A MERCATI**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

### **PARTE PRIMA Disposizioni generali**

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Disposizioni generali e occupazioni abusive
- Art. 3. Soggetti passivi
- Art. 4. Definizioni
- Art. 5. Compiti degli uffici comunali
- Art. 6. Consultazione delle parti sociali
- Art. 7. Esercizio dell'attività
- Art. 8. Autorizzazioni su posteggi dati in concessione
- Art. 9. Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante
- Art. 10. Concessione del posteggio - Durata
- Art. 11. Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione
- Art. 12. Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 13. Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 14. Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 15. Regolamentazione della circolazione all'interno delle aree mercatali e delle fiere
- Art. 16. Criteri generali per la determinazione della tariffa
- Art. 17. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 18. Validità delle presenze
- Art. 19. Delega
- Art. 20. Calcolo delle presenze nei mercati e nelle fiere
- Art. 21. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 22. Comunicazione dati al sistema informativo regionale

### **PARTE SECONDA Disposizioni relative al Mercato**

- Art. 23. Individuazione e istituzione dei mercati
- Art. 24. Tipologia del mercato, localizzazione, dimensionamento
- Art. 25. Planimetria del mercato
- Art. 26. Utilizzo del posteggio, dimensioni e domande di ampliamento
- Art. 27. Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 28. Scambio reciproco di posteggio
- Art. 29. Messa a disposizione di aree private
- Art. 30. Decadenza della concessione del posteggio
- Art. 31. Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 32. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
- Art. 33. Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori
- Art. 34. Trasferimento temporaneo del mercato
- Art. 35. Mercati straordinari

### **PARTE TERZA Altre forme distributive**

- Art. 36. Artigiani e mestieri ambulanti
- Art. 37. Esercizio temporaneo occasionale

**PARTE QUARTA**  
**Commercio itinerante**

- Art. 38. Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 39. Divieti
- Art. 40. Orari
- Art. 41. Vendita di prodotti agricoli in forma itinerante da parte dei produttori agricoli

**PARTE QUINTA**  
**Normativa igienico-sanitaria**

- Art. 42. Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari

**PARTE SESTA**  
**Determinazione delle tariffe**

- Art. 43. Determinazioni delle tariffe annuali
- Art. 44. Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 45. Determinazione del canone
- Art. 46. Modalità di pagamento del canone

**PARTE SETTIMA**  
**Vigilanza, sanzioni, disposizioni finali**

- Art. 47. Vigilanza
- Art. 48. Pubblicità dei prezzi
- Art. 49. Divieti
- Art. 50. Indennizzo, rimborsi, responsabilità
- Art. 51. Accertamenti – Recupero canone
- Art. 52. Sanzioni e indennità
- Art. 53. Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Art. 54. Autotutela
- Art. 55. Riscossione coattiva
- Art. 56. Disposizioni transitorie e finali
- Art. 57. Rinvio alle disposizioni di legge
- Art. 58. Abrogazione di precedenti disposizioni

**ALLEGATI**

- A) Scheda identificativa del mercato settimanale
- B) Planimetria relativa al mercato

## **PARTE PRIMA**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Canonica D'Adda;
2. Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ove consentito;
3. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
4. Il canone, di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **Articolo 2**

##### **Disposizioni generali e occupazioni abusive**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti;
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne;
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento il canone giornaliero e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima;
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento;
5. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente;
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza;
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico;

### **Articolo 3**

#### **Soggetti passivi**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione, indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente è obbligato in solido.

### **Articolo 4**

#### **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
  - commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere esercitata:
    - a) in posteggi dati in concessione decennale od occasionale;
    - b) in modo itinerante;
  - aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
  - mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
  - mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria per un massimo di 12 giornate nel corso di un anno solare;
  - mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo;
  - negozio mobile: il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
  - banco temporaneo: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
  - operatore: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
  - posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - posteggio isolato o fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
  - posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
  - presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
  - fiera o sagra: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree

pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 21, comma 7, della L.R. 02.02.2010, n. 6 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- tipologia merceologica: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuati dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
- spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

## **Articolo 5**

### **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso l'Ufficio di Polizia Locale e Commercio, assicurando, in base alle rispettive competenze, l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

## **Articolo 6**

### **Consultazione delle parti sociali**

1. È istituita una Commissione Consultiva per il commercio su aree pubbliche così composta:
  - a) dal Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - b) dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
  - c) da un Responsabile del Servizio Tecnico;
  - d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica fino a scadenza del mandato amministrativo consigliare ed esercita la sua funzione fino al rinnovo.
3. La Commissione è obbligatoriamente sentita in relazione a:
  - programmazione delle attività di commercio su aree pubbliche (mercati straordinari, svolgimento dei mercati, prolungamento degli orari);
  - determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
  - istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato e delle fiere;
  - definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
  - predisposizione di regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti comunali o regionali riferiti all'attività di commercio su aree pubbliche.
4. L'adunanza è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.
5. Il voto è deliberato a maggioranza dei membri presenti.
6. L'astensione dal voto equivale ad un voto contrario e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il voto deve essere, di norma, espresso in modo palese. Quando sia richiesto da almeno un terzo dei

presenti, il voto potrà essere segreto.

8. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, trasmesso almeno cinque giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.
9. Alle riunioni potranno prendere parte, su invito del Presidente o di almeno un terzo dei componenti della Commissione stessa, senza diritto di voto, esperti nelle materie attinenti alle competenze della Commissione o altri soggetti che la Commissione ritenga più utile sentire in relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

## **Articolo 7 Esercizio dell'attività**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni;
  - b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti, con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, alla previgente imposta TOSAP e alla TARI ATTIVITÀ o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 della L.R. 02.02.2010, n. 6.
5. Il Responsabile del Servizio, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e della CCIAA, verifica annualmente se per il titolare dell'autorizzazione sussistano gli elementi di cui al precedente comma 3.
6. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, solo nei giorni in cui l'operatore non è concessionario di posteggio, e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
7. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
9. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
10. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, l'operatore deve essere in possesso della carta d'esercizio di cui all'art. 21, comma 10, della L.R. 6/2010. La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori; può essere compilata direttamente dall'operatore e deve essere validata, a cura dell'operatore medesimo, da tutti i Comuni in cui è svolta l'attività. Non è prevista per



i titolari di posteggio isolato.

## **Articolo 8** **Autorizzazioni su posteggi dati in concessione**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree mercato è rilasciata dal Responsabile del Servizio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato, con indicazione del settore merceologico.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione, trasmettendo copia del bando alle associazioni di categoria e dando adeguata pubblicità anche presso gli spuntisti del mercato.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
4. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
  - a) i dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59;
  - d) di non possedere l'autorizzazione e relativa concessione di posteggio nel mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione di area pubblica;
  - e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
  - f) il settore o i settori merceologici;
  - g) Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) e Visura Camerale
5. Ai fini della formulazione della graduatoria, saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze maturate, con la stessa autorizzazione, nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
  - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9, L.R. 6/2010;
  - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
  - d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione registro delle imprese;
  - e) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante; per quelle consegnate direttamente al Comune, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
6. Le domande devono essere inviate tramite PEC. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande, il Comune pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri sopra indicati. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui sopra, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. In caso di revisione della graduatoria, il termine di trenta giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.



## **Articolo 9**

### **Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del Servizio ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda in bollo nella quale l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza (copia del permesso di soggiorno se cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea);
  - b) Se Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
  - c) codice fiscale/partita IVA;
  - d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59;
  - e) il settore o i settori merceologici;
  - f) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
2. La domanda deve essere inviata tramite PEC. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio della domanda.
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta il Responsabile del Servizio ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
4. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.
6. Alla medesima procedura del rilascio sono sottoposte le seguenti modifiche autorizzative:
  - a) variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa);
  - b) estensione del settore merceologico (aggiunta del settore non posseduto in autorizzazione).Nella richiesta il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
  - di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
  - il settore merceologico oggetto della variazione.Per la rinuncia di un settore merceologico (qualora siano posseduti entrambi) va presentata una comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di avvenuta cessazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico interessato.

## **Articolo 10**

### **Concessione del posteggio – Durata**

1. La concessione dei posteggi sparsi o isolati e nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale.
2. Nell'atto di concessione vengono indicate una serie di prescrizioni che l'operatore deve osservare, riguardanti:
  - la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
  - la sua ubicazione;
  - i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
  - la tipologia merceologica ovvero il settore merceologico;
  - la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
  - altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.
3. Qualora nella concessione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
4. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
5. La concessione del posteggio ha una durata decennale e può essere rinnovata nel rispetto della

normativa vigente.

6. In uno stesso mercato, il medesimo soggetto non può essere titolare di più di un concessioni di posteggio.

## **Articolo 11**

### **Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un ramo di essa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante anche il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica istanza che sarà assegnata in istruttoria all'Ufficio Commercio. Il subentrante deve mantenere la stessa tipologia merceologica del posteggio oggetto del trasferimento.
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del commercio su aree pubbliche deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
7. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.
8. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su area pubblica con posteggio, l'autorizzazione di esercizio e la concessione della corrispondente area sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario che ha diritto ad ottenerle, previa autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione entro il termine di quattro mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

## **Articolo 12**

### **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario o per un massimo di tre mercati qualora l'attività sia esercitata in un mercato settimanale o mensile.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni alle norme igienico-sanitarie;
  - b) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - c) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

- d) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
  4. Oltre ai casi di cui sopra e di quelli previsti dal successivo art. 15, la sospensione dell'utilizzo del posteggio è disposta per un periodo massimo di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni altra norma del presente regolamento.
  5. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 689/1981

### **Articolo 13**

#### **Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, della L.R. 6/2010;
  - b) per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza;
  - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
  - d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della L.R. 6/2010, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 21, comma 10, L.R. 6/2010;
  - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
1. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio, che ne cura anche la comunicazione all'interessato a mezzo della PEC.
2. Alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività mediante posteggio, segue di diritto la decadenza della concessione dell'area.

### **Articolo 14**

#### **Indirizzi generali in materia di orari**

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 della L.R. 6/2010, valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
  - a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
  - b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 e per le zone residenziali tra le ore 7.00 e le ore 22.00;
  - c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati che si svolgono in giornate domenicali o festive;
  - d) il mercato e le fiere non potranno svolgersi nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra possono essere anticipati o posticipati;
  - e) per particolari motivi di viabilità, igienico-sanitari, di pubblico interesse o di ordine pubblico, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone del territorio; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuta al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.
2. L'orario di svolgimento dei mercati e fiere, le fasce orarie per lo scarico della merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, sono indicati nelle relative schede identificative allegata al presente regolamento.

## **Articolo 15**

### **Regolamentazione della circolazione all'interno delle aree mercatali e delle fiere**

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale predisposta dall'Ufficio di Polizia Locale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori e agli utenti.
2. Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere o altre manifestazioni è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per le biciclette accompagnate a mano e per le carrozzine degli invalidi e dei bambini; non è consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.
3. Dopo il termine delle operazioni di spunta è vietato l'accesso dei veicoli a disposizione dei commercianti su aree pubbliche, salvo il ricorrere di circostanze imprevedibili e dietro autorizzazione del personale addetto al mercato.
4. All'interno delle predette aree non è ammessa la presenza di giocolieri, saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità commerciale.
5. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è consentita all'interno delle aree in questione, ma è ammessa nella loro prossimità previa autorizzazione dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

## **Articolo 16**

### **Criteri generali per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) tipologia dell'occupazione;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore;
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente regolamento.

## **Articolo 17**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare;
2. La classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici del comune è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## **Articolo 18**

### **Validità delle presenze**

1. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del

legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti, purché in possesso dei requisiti di legge, che risultino delegati per iscritto dal titolare dell'autorizzazione.

2. I partecipanti devono essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

### **Articolo 19 Delega**

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune.

### **Articolo 20 Calcolo delle presenze nei mercati**

1. L'operatore assegnatario di un posteggio è tenuto ad essere presente sul posteggio assegnato entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione.
4. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
5. La permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata del mercato e della fiera, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

### **Articolo 21 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati**

1. La soppressione, la ristrutturazione, lo spostamento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, la riduzione dei posteggi dei mercati devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Consultiva Comunale, nel rispetto delle disposizioni regionali.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento in via definitiva del mercato o fiera in altra sede o la loro effettuazione in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) cause di forza maggiore;
  - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente o allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
  - d) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
  - e) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
  - f) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
  - g) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori e tipologie merceologiche, alimentare o non alimentare, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Nel caso in cui la ristrutturazione del mercato comporti il trasferimento di un numero di posteggi inferiore al 20%, per la successiva riassegnazione è sentita la commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.
6. La graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori di mercato con idonee modalità e contro di essa è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione.
7. Su tali istanze si pronuncia il Responsabile del Servizio, comunicando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, lo stesso Responsabile provvederà alla pubblicazione della nuova graduatoria.

## **Articolo 22**

### **Comunicazione dati al sistema informativo regionale**

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dall'Ufficio Commercio alla Camera di Commercio di Bergamo, entro trenta giorni dalla adozione.
2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio di Bergamo la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

## **PARTE SECONDA**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO**

## **Articolo 23**

### **Individuazione e istituzione dei mercati**

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi regionali.
2. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento dei posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni di categoria.
3. Nel provvedimento di individuazione delle aree da destinare a sede di mercato, il Consiglio Comunale determina:
  - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
  - b) il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
  - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
  - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
  - e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
4. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
  - f) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
  - g) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa in materia;
  - h) alla diversa superficie dei posteggi.



## **Articolo 24**

### **Tipologia del mercato, localizzazione, dimensionamento**

1. Il mercato in atto in questo Comune è stato istituito con deliberazione consiliare n. 66 del 23.11.1984; ha cadenza settimanale nella giornata di SABATO e si svolge su strada.
2. L'attuale ubicazione è stata approvata con atto consiliare n. 66 del 23.11.1984.
3. Le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni totali e dei singoli posteggi, la suddivisione merceologica, gli orari di attività, sono indicati nella rispettiva scheda identificativa "allegato A" al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
4. A seguito di istituzione di nuovi mercati ovvero a modifiche di quelli esistenti corrisponderà l'automatica variazione od aggiunta delle relative schede identificative.

## **Articolo 25**

### **Planimetria del mercato**

1. Presso l'Ufficio di Polizia Locale e Commercio è consultabile la planimetria del mercato nella quale sono indicati il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi, nonché la pianta organica aggiornata con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

## **Articolo 26**

### **Utilizzo dei posteggi, dimensioni e domande di ampliamento**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio e nell'atto di concessione del posteggio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, dei regolamenti comunali e delle prescrizioni indicate nella scheda identificativa del mercato allegata al presente regolamento sotto la lettera "A".
2. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, non ha diritto a che la stessa venga ampliata o che gli venga concesso un altro posteggio.
3. Per il buon funzionamento del mercato l'uso dei posteggi è regolato in termini generali anche dalle seguenti disposizioni:
  - non si può occupare uno spazio superiore a quello concesso;
  - i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro;
  - le tende, gli ombrelloni od altri dispositivi a copertura del banco di vendita devono essere collocati ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20; la loro sporgenza dal banco non deve superare i 110 cm. per il lato che si affaccia sulla via di passaggio della clientela, mentre lateralmente, salvo accordo fra gli operatori confinanti, non può superare la metà dello spazio disponibile tra un banco e l'altro;
  - non si possono occupare spazi aerei, con sporgenze e merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
  - è vietato cedere parte del posteggio in concessione per consentire operazioni di vendita ad altri operatori;
  - è vietato allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione comunale;
  - è vietato affiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
  - è vietato accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
  - non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldanti non autorizzati;
  - al termine dell'attività il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto. I rifiuti quali carta, cartone, cassette di legno, cassette di plastica, ingombranti, dovranno essere accatastati a margine del proprio posteggio in modo ordinato;
  - è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
  - i cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità;



- devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti;
- esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.

In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato;

- gli operatori commerciali sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti.
4. Sotto la personale responsabilità del titolare di posteggio, qualunque occupazione di suolo pubblico dovrà, comunque, essere effettuata con modalità tali da poter velocemente essere sgomberata al fine di consentire l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza.

### **Articolo 27**

#### **Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato**

1. Prima che il Comune abbia provveduto a pubblicare i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti già concessionari di un posteggio possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Servizio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato per la vendita dello stesso settore merceologico;
  - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
  - c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
  - d) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni interi e consecutivi.

### **Articolo 28**

#### **Scambio reciproco di posteggio**

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al Responsabile del Servizio con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.
3. Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio di nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

### **Articolo 29**

#### **Messa a disposizione di aree private**

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra

citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato all'art. 8 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello provinciale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

### **Articolo 30**

#### **Decadenza della concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio purché documentata.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza della concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dall'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il pagamento dei tributi comunali è dovuto fino al giorno in cui il posteggio non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

### **Articolo 31**

#### **Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Servizio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Articolo 32**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati, a partire dall'inizio dell'orario di vendita, agli operatori presenti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano richiesto di essere inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nel mercato.
2. La domanda di partecipazione alla spunta deve indicare:
  - generalità e ragione sociale del richiedente;
  - nazionalità;
  - codice fiscale/partita IVA;

- indirizzo o sede legale;
  - numero e data di iscrizione al registro delle imprese;
  - estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune di rilascio, settore/i merceologico/i;
  - Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**).
3. L'istanza per partecipare alla spunta ha validità di un anno. Il rinnovo avviene con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista di spunta.
  4. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi saranno effettuate, nel rispetto dei settori merceologici, con i seguenti criteri di priorità:
    - a) medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero;
    - b) qualora, durante la spunta, fosse assente la stessa tipologia merceologica è consentito assegnare i posteggi temporaneamente liberi al settore alimentare o non alimentare mancante;
    - c) maggior numero di presenze effettive nel mercato sede di posteggio;
    - d) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9, L.R. 6/2010;
    - e) anzianità di iscrizione nel registro imprese della CCIAA;
    - f) Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**)
  5. L'operatore ambulante che aliena il proprio ramo d'azienda con riferimento all'autorizzazione posseduta, per il periodo di 5 anni dal trasferimento non potrà partecipare alla spunta (neppure a mezzo di interposta persona); il divieto vale per la durata contrattuale nel caso di affitto.
  6. Qualora richiesto, i posteggi temporaneamente liberi, possono essere assegnati prioritariamente ai titolari di posteggio del mercato che, per sopravvenute indisponibilità temporanee dovute a motivi di pubblico interesse, non possano disporre del posteggio assegnato. In tal caso, agli operatori della spunta saranno assegnati i posteggi appositamente individuati in sostituzione di quelli temporaneamente indisponibili.
  7. A tal fine il Comune, a mezzo degli agenti di Polizia Locale, provvede ad aggiornare al 31/12 di ogni anno la situazione delle presenze mediante cancellazione dei nominativi che nel corso dell'anno non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate del mercato.
  8. La graduatoria concorrerà alla determinazione per l'assegnazione di eventuali posti che si rendessero disponibili nel mercato.

### **Articolo 33**

#### **Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori**

1. Trascorso l'orario d'inizio vendite, il responsabile del mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.
2. Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:
  - le assenze dei titolari del posteggio;
  - le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
  - ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato.

### **Articolo 34**

#### **Trasferimento temporaneo del mercato**

1. Per trasferimento temporaneo si intende il trasferimento del mercato in altra sede dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti o altri lavori che rendano temporaneamente inagibile l'area o porzioni di area.
2. In caso di trasferimento temporaneo, l'assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione verrà effettuata dalla Commissione sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere, di norma, portato a conoscenza degli

operatori del mercato con idonee modalità non meno di 10 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico-sanitari o viabilistici o per errori materiali. Su tali ultime istanze il Servizio competente si dovrà pronunciare entro 5 giorni dalla data di presentazione.

### **Articolo 35**

#### **Mercati straordinari**

1. Nel corso dell'anno può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.
2. L'orario di vendita potrà anche essere diverso da quello consueto e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario.
3. La proposta può essere presentata, per iscritto, dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e deve pervenire almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La Giunta Comunale esprimerà al riguardo la propria decisione.
4. In caso di mancata comunicazione di diniego entro venti giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.
5. Il mercato in edizione straordinaria sarà effettuato a condizione che sia preventivata la presenza di almeno il 60% degli operatori.
6. Non possono essere autorizzati più di 6 mercati straordinari nel corso dell'anno solare.

## **PARTE TERZA**

### **ALTRE FORME DISTRIBUTIVE**

#### **Articolo 36**

##### **Artigiani e mestieri ambulanti**

1. L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'osservanza delle norme di leggi speciali, è soggetto alle norme del presente regolamento per l'esercizio del commercio itinerante. L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve comunque contenersi tra le 7,00 e le ore 22,00.

#### **Articolo 37**

##### **Esercizio temporaneo occasionale**

1. È consentito l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale, nel contesto di particolari manifestazioni od eventi da chiunque organizzati, a condizione che sia preventivamente acquisita l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le autorizzazioni possono essere rilasciate, sentito il parere della Giunta Comunale:
  - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche.

## **PARTE QUARTA**

### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Articolo 38**

##### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa; è pertanto fatto divieto di esporre la merce esternamente al mezzo sul suolo pubblico od utilizzare bancarelle diverse dal proprio mezzo di vendita.
2. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. In ogni caso la durata massima della sosta non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario alla vendita e comunque non oltre 60 minuti, dopo di che l'operatore dovrà allontanarsi di almeno 500 metri.
3. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore di tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto prima di due ore.
4. L'operatore dovrà lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione.
5. L'operatore è tenuto ad avere sempre con sé l'originale del titolo autorizzatorio e la carta di esercizio.
6. Agli operatori specializzati nella somministrazione di caldarroste o vendita di gelati o dolci, in particolari periodi dell'anno o nell'ambito dei parchi di divertimento, non si applicano i limiti di sosta di cui ai precedenti commi a condizione che sia preventivamente acquisita l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

#### **Articolo 39**

##### **Divieti**

1. È vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fiere e mercati, fino ad una distanza di 500 metri, durante lo svolgimento degli stessi.
2. È fatto altresì divieto di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
3. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nei luoghi in cui vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina; in tutte le situazioni in cui la Polizia Locale, discrezionalmente, riterrà di ostacolo e pericolo per la circolazione stradale.

#### **Articolo 40**

##### **Orari**

1. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

#### **Articolo 41**

##### **Vendita di prodotti agricoli in forma itinerante da parte dei produttori agricoli**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 38 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228.

## **PARTE QUINTA**

### **NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

#### **Articolo 42**

##### **Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari**

1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie e alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002.
3. In via generale, i banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità.
4. Le merci non possono essere collocate al suolo. È consentito esclusivamente ai venditori di fiori e piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.
5. Ai venditori di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, è fatto obbligo di tenere sollevata la merce dal suolo ad un livello minimo di cm. 50. La merce deve essere comunque mantenuta in idonei contenitori.

## **PARTE SESTA**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

#### **Articolo 43**

##### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma;
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati;
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. L'allegato D del presente regolamento riporta i coefficienti (moltiplicatori o di riduzione) della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione;
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Articolo 44**

##### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono



restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni;

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari;
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. L'allegato C del presente regolamento riporta i coefficienti (moltiplicatori o di riduzione) della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione;
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 e non superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale;
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Articolo 45** **Determinazione del canone**

1. Le tariffe giornaliere, di cui al comma 842 della Legge 160/290, si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie;
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente regolamento.

#### **Articolo 46** **Modalità di pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione.
2. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione.
4. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il pagamento in quattro rate scadenti il 31.3 – 31.5 – 31.7 – 31-10.
5. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
6. Il mancato versamento dell'importo dovuto entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento dello stesso maggiorato degli interessi di legge calcolati dal Servizio Tributi del Comune.
7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è disposto dal Responsabile del Servizio a seguito comunicazione del Servizio Tributi.



8. Gli operatori che non sono titolari di concessioni di posteggio provvedono al pagamento del canone di volta in volta.
9. Nessun rimborso è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui l'impedimento è imputabile all'Amministrazione.

## **PARTE SETTIMA**

### **VIGILANZA – SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 47**

##### **Vigilanza**

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento è affidata all'Ufficio di Polizia Locale.

#### **Articolo 48**

##### **Pubblicità dei prezzi**

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, come stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. 114/1998.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

#### **Articolo 49**

##### **Divieti**

1. È fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi, oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni.

#### **Articolo 50**

##### **Indennizzo, rimborsi, responsabilità**

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o a frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee ed occasionali.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale a mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore, pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.) nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

## **Articolo 51**

### **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

## **Articolo 52**

### **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

**Articolo 53**  
**Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

**Articolo 54**  
**Autotutela**

1. L'intestatario del provvedimento, se ritiene illegittimo l'atto emanato, può richiederne l'annullamento mediante apposita istanza adeguatamente motivata. Tale istanza deve essere fatta pervenire a questo comune entro il termine di sessanta giorni;
2. Con provvedimento motivato il funzionario responsabile può sospendere l'esecutività, oppure annullare in tutto o in parte un proprio atto ritenuto illegittimo o privo di fondamento;
3. L'eventuale diniego alla richiesta di annullamento dell'atto deve essere comunicata, dall'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

**Articolo 55**  
**Riscossione coattiva**

1. Come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019 la riscossione coattiva, delle somme dovute e non pagate alle scadenze prefissate, avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73;
2. La riscossione coattiva viene svolta dal comune o dal concessionario incaricato.

**Articolo 56**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000 in conformità a quanto indicato dalla Legge Regionale 21.3.2000, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le concessioni di posteggi nel mercato già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verranno regolarizzate d'ufficio. Il decennio di validità della concessione del posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dal provvedimento di concessione.

#### **Articolo 57**

##### **Rinvio alle disposizioni di legge**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica.

#### **Articolo 58**

##### **Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile.